

**CAMERA DEI DEPUTATI**  
**XVI Legislatura**

**PROPOSTA DI LEGGE**  
d'iniziativa della deputata  
**SIMONETTA RUBINATO**

*Modifica alla disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e servizi, istituito con l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i comuni che applicano una tariffa avente natura di corrispettivo a fronte di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti*

On.li Colleghi! La presente proposta di legge si propone di risolvere con una soluzione di buon senso un problema che riguarda il nuovo prelievo sui rifiuti, denominato Tares, che rischia nell'attuale configurazione di determinare gravi ripercussioni per i cittadini e per la pubblica amministrazione.

Il Tributo per i rifiuti e per i servizi è stato istituito con l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come evoluzione e in sostituzione di tutte le forme di prelievo per i rifiuti, oltre a introdurre la riscossione di altre somme per finalità diverse della gestione dei rifiuti. Infatti la nuova forma di prelievo sostituisce:

1. la Tassa rifiuti (TARSU);
2. la Tariffa c.d. Ronchi (TIA1), che ha avviato il sistema di riscossione come corrispettivo ma sul quale è intervenuta nel 2009 la Corte costituzionale sulla questione della assoggettabilità o meno all'IVA;
3. la Tariffa c.d. Matteoli (TIA2), che espressamente è definita corrispettivo e quindi è assoggettabile ad IVA. Quest'ultima è applicata in particolare dagli enti che commisurano il costo del servizio a carico degli utenti in maniera puntuale rispetto alla quantità di rifiuto prodotto (il c.d. 'porta a porta', come ad es. il Consorzio Priula e TV3, classificatisi al primo posto anche quest'anno nella classifica stilata da Legambiente per gli enti che raggiungono i più alti livelli di raccolta differenziata).

In pratica la nuova normativa introduce dal 2013 un nuovo Tributo/tariffa c.d Monti (TARES) che ha le seguenti caratteristiche:

1. è un tributo (salvo che nell'ipotesi di cui al successivo punto 2). I costi del servizio li sopporta direttamente il Comune con il suo bilancio, che poi li recupera attraverso la 'bolletta' a carico dei cittadini senza IVA (l'IVA è già nei costi sopportati dal Comune). Con la conseguenza che le utenze non domestiche non potranno detrarsi l'IVA, che diventerà un costo secco aggiuntivo rispetto a prima. Senza considerare che, beffardamente, il tributo provinciale si applica su un imponibile più alto perchè comprende il costo per IVA sostenuto dal Comune;
2. nel caso di commisurazione puntuale dei rifiuti prodotti (raccolta 'porta a porta') è invece un corrispettivo. In questa ipotesi i costi li sopporta il gestore che li recupera con le fatture delle bollette dei cittadini con IVA, senza coinvolgere il bilancio comunale. Le utenze non domestiche potranno detrarsi l'IVA e non cambierà niente per tutti gli utenti. Anzi vi sarà un piccolo risparmio per i domestici e un grande risparmio per i non domestici rispetto al tributo del precedente punto 1, il che tutto sommato appare come una corretta premialità per chi ha adottato scelte virtuose per ridurre la quantità di rifiuto prodotta e insieme arrivare a percentuali altissime di raccolta differenziata;
3. in entrambi i predetti tipi di applicazione della TARES (Tributo o corrispettivo) si prevede l'applicazione di una maggiorazione da 0,30 fino a 0,40 €/mq (a scelta dei comuni) da applicarsi all'80% della superficie catastale degli immobili, finalizzata a finanziare altri servizi indivisibili dei Comuni (non definiti, quali strade, illuminazione, verde pubblico, ecc.). A fronte di queste somme che saranno incassate dai comuni, è prevista però da parte dello Stato una decurtazione pari allo 0,30 €/mq dei trasferimenti perequativi agli enti comunali.

Il problema di questa maggiorazione sta nella base imponibile, perché distorce la tariffa puntuale aggiungendo somme commisurate al dato della superficie, mentre i dati catastali raramente hanno le superfici, ma più spesso i vani, sia perché la toponomastica del catasto non è aggiornata, sia infine perché i proprietari catastali non coincidono sempre con il soggetto che deve pagare i rifiuti, con le conseguenti difficoltà gestionali. In sostanza lo Stato si è inventato una nuova occasione per trattenere ulteriori somme dai trasferimenti ai comuni, obbligando questi ultimi a riscuotersi una maggiorazione sul prelievo dei rifiuti, ma con un metodo complicato e costoso da gestire.

Da questa evidenza critica nasce la presente proposta, suggerita da tecnici di eccellenza del settore, partendo dalla considerazione che sarebbe più semplice applicare - a parità

di gettito - una percentuale sull'imponibile della tariffa rifiuti, così come avviene per il tributo provinciale da decenni (dal 1% al 5%) o come avveniva (e avviene, per chi è in taxa) per l'ex ECA che ammonta(va) al 10%.

Più precisamente: l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili, se da un lato permette ai Comuni di cui al comma 29 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la continuità gestionale con l'applicazione dell'attuale sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, dall'altro crea rilevanti problemi in merito all'applicazione della maggiorazione di cui al comma 13, a fronte della quale è prevista, fin dal prossimo 1° gennaio 2013 una corrispondente riduzione delle assegnazioni statali ai Comuni.

Per i molti Comuni che da molti anni hanno sperimentato ed attivato avanzate modalità di raccolta dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata (servizio domiciliare con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori/sacchetti dati in dotazione alle singole utenze, ecc.) congiuntamente ad un sistema tariffario collegato a modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico mediante opportuni sistemi e dispositivi (trasponder, microchip, codici a barre, sistemi di pesatura e volumetrici, ecc.), l'introduzione della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinata in base alla superficie catastale, determinerà una distorsione della tariffa puntuale, disincentivando i comportamenti virtuosi e responsabili che la tariffa puntuale induce.

Inoltre i dati disponibili in catasto non consentono l'incrocio dei dati catastali con quelli comunali. Sono, infatti, note le difficoltà di associare a ciascuna unità immobiliare la relativa superficie catastale, per diversi motivi, quali:

- l'assenza della superficie catastale proprio agli archivi di provenienza, perché determinata in vani;
- il disallineamento degli archivi catastali in materia di toponomastica e di numerazione civica, esterna ed interna, degli edifici urbani;
- il fatto che i soggetti intestatari catastali possono essere diversi dai soggetti passivi della Tares.

Pertanto il riferimento alla superficie, per di più catastale, quale criterio per la determinazione della maggiorazione in argomento, non può che portare a gravissime difficoltà gestionali e a disparità di trattamento nell'impianto del nuovo tributo, con la

certezza che si verranno ad instaurare diffusi e pesanti contenziosi da parte dei contribuenti.

Per risolvere il problema, si propone una modifica emendativa che introduce la possibilità di applicazione della maggiorazione di cui al comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – analogamente al Tributo provinciale di cui al comma 28 - in misura percentuale sull'importo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, permettendo di calcolare con certezza il prelievo in misura equivalente all'ammontare previsto per la copertura dei costi per i servizi indivisibili, semplificando enormemente gli adempimenti richiesti agli uffici comunali ed evitando nuovi adempimenti in capo ai cittadini per la riscossione di un tributo che difficilmente sarà compreso ed accettato dagli stessi anche per gli effetti distorsivi alla tariffa puntuale applicata. Tale semplice modifica normativa potrebbe trovare collocazione 'tempestiva', al fine di entrare in vigore nel termine del 1° gennaio 2013, nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, attualmente in discussione al Senato o nel suo successivo passaggio alla Camera, o in alternativa in sede di discussione del disegno di legge di Stabilità 2013, nel suo passaggio al Senato.

### **Art. 1**

*Al comma 32 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine aggiungere i seguenti periodi:*

“e possono affidare anche disgiuntamente, le fasi di gestione, riscossione ed accertamento della maggiorazione di cui al comma 13 ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i Comuni di cui al comma 29 possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al precedente comma 13 a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni”.

***Disciplina in vigore del Tributo comunale sui rifiuti e servizi, istituito con l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.***

**Art. 14**

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui  
139all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' pari all'80 per cento della superficie catastale determinata

secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e

140

per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai

servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e'

dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di

rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio  
141

al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento

della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento del



tributo da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio (( da coprire con la tariffa di cui al comma 29 )) e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nel

142

regolamento previsto dal comma 12. 31. La tariffa (( di cui al comma 29 )) e' applicata e riscossa dal

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (( determinata )) ai sensi del comma 13. 33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione

entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verificano modificazioni dei dati dichiarati (( da cui consegue un diverso ammontare )) del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero

modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

143

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale (( sui rifiuti e sui servizi )), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.